

---

## La rappresentanza sindacale

---

# IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

---

# IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

## **Art. 35 - Costituzione**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

---

# IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

## **Art. 36 - Costituzione**

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

---

# IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

## **Art. 36 - Costituzione**

### ***L'organizzazione sindacale è libera.***

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

---

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

## **L. 300/1970**

### **Della libertà e dignità del lavoratore**

#### **Art. 1 - Libertà di opinione**

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

#### **Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale.**

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

## **L. 300/1970**

### **Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva

### **Art. 20 -Assemblea**

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

## **L. 300/1970**

### **Art. 23 - Permessi retribuiti**

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

### **Art. 25 - Diritto di affissione**

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

## **Art. 28.**

### **Repressione della condotta antisindacale.**

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad ***impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale*** nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il [tribunale] del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

---

# LO STATUTO DEI LAVORATORI

## **Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.**

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

---

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **DLgs 165/2001**

### **Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi**

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto.

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi**

Sono escluse dalla contrattazione collettiva

- le materie attinenti all'organizzazione degli uffici
  - le materie oggetto di partecipazione
  - le materie afferenti alle prerogative dirigenziali
  - la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali
-

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi**

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative [...] senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di **quattro** comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, **la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi**. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi**

3 bis. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, **per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali** una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori

3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.**

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area **una rappresentatività non inferiore al 5 per cento**, considerando a tal fine ***la media tra il dato associativo e il dato elettorale***.

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.**

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il **51 per cento** come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il **60 per cento** del dato elettorale nel medesimo ambito.

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il **31 marzo** dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 45 - Trattamento economico.**

1. Il ***trattamento economico fondamentale*** ed accessorio [...] è definito dai contratti collettivi.
  2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti [...], parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
-

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - pubblico impiego

## **Art. 45 - Trattamento economico.**

3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
-

# ARAN

## **Art. 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.**

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - **ARAN**, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.

L'ARAN esercita a livello nazionale [...] ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 (*diritto di sciopero*) gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili.

---

# ARAN

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il **Presidente**;

b) il **Collegio di indirizzo e controllo**

---

# ARAN

6. Il **Presidente dell'ARAN** è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata.

Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, [...].

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

---

# ARAN

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da **quattro componenti** scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

---

# ARAN

Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio **delibera a maggioranza**, su proposta del presidente.

Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta

---

# ARAN

10. L'ARAN ha **personalità giuridica di diritto pubblico**. +

Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. [...]

L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi.

La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

---

# ARAN

## Art. 49.

### **Interpretazione autentica dei contratti collettivi**

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale **accordo di interpretazione autentica** [...] sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

---

# LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

---

# DIRITTI SINDACALI

## **Art. 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.**

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

---

# DIRITTI SINDACALI

## **Art. 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro**

In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un **organismo di rappresentanza unitaria del personale** mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

---

# DIRITTI SINDACALI

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.

Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.

---

# DIRITTI SINDACALI

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto.

Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

---

# DIRITTI SINDACALI

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre **quindici dipendenti**.

Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

---

---

# RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Le RSU sono costituite all'interno della struttura lavorativa mediante elezioni. Nel pubblico impiego la disciplina è dettata dall'accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 3**

### **COSTITUZIONE DELLE RSU**

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
  2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- a) **tre componenti** nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  - b) **tre componenti ogni 300** o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
  - c) **tre componenti ogni 500** o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## ART. 5

### COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
  2. [...] i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali [...]
  3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 5**

### **COMPITI E FUNZIONI**

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti ;
  - b) diritto ai permessi non retribuiti;
  - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
  - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

1. I componenti della RSU restano in carica per **tre anni**, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
  2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
  3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
  4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 8 DECISIONI**

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

[...]

## **ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ**

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## PARTE SECONDA

### ART.1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza **triennale**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario.

Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.

Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **PARTE SECONDA**

### **ART.1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale.

Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI**

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
  2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare **tutti** i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo .

**Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.**

2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a) associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
  - b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1
  4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
  5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
  6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
  7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
  2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
  3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
-

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 10 - PREFERENZE**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 10 - PREFERENZE**

Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

---

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998

## **ART. 20 -COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
  2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.
-